



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA

n. 278 del 11-06-2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI ED ALL'UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO O METALLICI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL CORTEO STORICO DELLE RAPPRESENTANZE RIONALI, PROGRAMMATO IN DATA 12 GIUGNO 2026, E DELLA GIOSTRA DELLA QUINTANA "GIOSTRA DELLA SFIDA" PROGRAMMATA IN DATA 13 GIUGNO 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in occasione del prossimo svolgimento del Corteo delle Rappresentanze Rionali, programmato in data venerdì 12 giugno 2026, e della Giostra della Quintana "Giostra della Sfida", programmata in data sabato 13 giugno 2026 presso il "Campo de li Giochi – Marcello Formica e Paolo Giusti" di via Nazario Sauro – piazzale Niccolò Alunno, tenuta presente la particolare rilevanza della manifestazione e il consistente afflusso del pubblico, va opportunamente preso in considerazione che:

- il consumo di bevande alcoliche può causare l'insorgenza di comportamenti incontrollati che possono costituire pericolo per l'ordine e l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana;

- il fenomeno dell'abbandono, dopo il relativo utilizzo, dei contenitori delle bevande, spesso abbandonati al suolo, oltre ad arrecare un danno al decoro urbano può costituire una fonte di pericolo per i passanti, con particolare riferimento ai contenitori di vetro che per varie cause finiscono anche per essere rotti e lasciati sparsi in frantumi sul suolo pubblico;

CONSIDERATO che tale fenomeno dell'abbandono può inoltre costituire anche fonte di pericolo relazionata al possibile impiego dei contenitori, quali oggetti contundenti, ovvero quali oggetti di lancio che possono arrecare, tra l'altro, anche danneggiamenti alle persone, al patrimonio pubblico e privato ed ai beni culturali;

ATTESO che la presenza al suolo dei contenitori abbandonati, o il loro lancio, oltre a contribuire ad alimentare la percezione di disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, rappresenta una oggettiva fonte

di pericolo e intralcio per la libera circolazione delle persone e per il corretto, ordinato e sicuro svolgimento del Coteo Storico che si presenta interessato, tra l'altro, anche dal transito dei cavalli;

CONSIDERATO che nel corso dello svolgimento della Giostra all'interno del "Campo de li Giochi", attesa la particolare rilevanza della manifestazione connotata, oltre che dalle caratteristiche di trattenimento e svago, anche dalla presenza di accese rappresentanze e tifoserie "Rionali", la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine metalliche in genere potrebbe costituire circostanza idonea ad alimentare disordini o situazioni di pericolo conseguenti, in particolar modo, al lancio di oggetti con possibilità di danno a persone e cose, nonché con possibilità di ingenerare turbative alla competizione equestre;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 07/06/2017, NR. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Gabrielli, delle successive Circolari Ministeriali e relative note integrative, nonché della specifica disciplina in materia;

CONSIDERATO opportunamente che nelle circolari sopra richiamate, nell'ambito delle misure attinenti la Safety, facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, nel quadro dell'elencazione concernente l'accertamento delle condizioni di sicurezza viene fatto specifico riferimento anche alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RICHIAMATA la precedente nota inviata al riguardo dal locale Commissariato di P.S., acquisita agli atti dell'ente tramite PEC registrata con Prot. n. 38196 del 06/06/2022, avente ad oggetto: "Quintana 2022 – Corteo Storico e Giostra della Sfida";

ATTESO che con la sopraindicata nota si richiedeva, in particolare, di valutare l'opportunità di emanare specifiche ordinanze sindacali che vietino, nel contesto delle aree interessate o comunque adiacenti lo svolgimento degli eventi, la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore al 5% e la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine;

DATO ATTO che, stante l'urgenza di provvedere e le superiori ragioni di pubblico interesse, non è stata inviata comunicazione di avvio del procedimento agli eventuali interessati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

VISTA l'urgenza di provvedere in considerazione di tutte le motivazioni sopra argomentate;

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni della legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente provvedimento è il Dott. Fabio Massimo Ambrogi, Vice Comandante Vicario del Comando di Polizia Locale, che ha curato al riguardo anche la relativa istruttoria;

RICHIAMATO l'art. 19 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento al comma 4, il quale prevede che in occasioni di manifestazioni e/o eventi per cui sia necessario

l'approntamento di misure di safety e security indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva dalle circolari del Ministero dell'Interno n° 0003794 del 12 marzo 2014, n° 55/OP/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017 e n° 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018, nonché della circolare n° 11464 del 19/06/2017 del Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, è fatto assoluto divieto nell'area interessata, nonché nel raggio di 250 mt. dalla stessa, di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato all'esterno dei locali, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi, bevande in contenitori metallici (lattine) o di vetro, in particolare bottiglie;

CONSIDERATO che in occasione della particolare rilevanza degli eventi sopra argomentati, tenuto presente l'approntamento delle relative misure di safety e security, con il presente provvedimento contingibile ed urgente si presenta necessario, tra l'altro, integrare, in forma più restrittiva, le vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana sopra richiamate;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/04/2017, n. 48, con particolare riferimento al comma 7-bis, il quale legittima il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, a disporre con ordinanza contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/04/2017, n. 48, il quale legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il D.M. 05/08/2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

VISTO il T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931. n. 773) ed il relativo Regolamento per l'esecuzione (R.D. 06/05/1940, n. 635);

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO la legge 24/11/1981, n. 689, con particolare riferimento all'art. 16, così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

VISTO il Regolamento delle sanzioni amministrative comunali, adottato con Deliberazione del C. C. n. 7 del 22/01/2004;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha carattere temporaneo, al solo fine di limitare e controllare efficacemente i fenomeni descritti in premessa e che pertanto cesserà ogni effetto al termine della manifestazione della "Giostra della Quintana – Giostra della Sfida" che avrà svolgimento in data 13 giugno 2026;

ORDINA

Fermo restando quanto già disposto dall'art. 19 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana:

1. In occasione dello svolgimento del Corteo Storico della “Giostra della Quintana” programmato in data **12 giugno 2026, a decorrere dalle ore 18:00 e fino al termine della manifestazione**, nell'ambito dell'area del centro storico delimitata dalle mura urbane e nell'ambito di tutte le altre aree comunque ubicate nel raggio di 250 metri dalle vie e piazze interessate dal percorso del Corteo Storico, è fatto assoluto divieto a tutte le tipologie di esercizi commerciali in sede fissa, agli esercenti l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché a qualsiasi altra attività imprenditoriale abilitata alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i distributori automatici, di vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto, anche gratuitamente, qualsiasi bevanda, o altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o in contenitori metallici;
2. Restano fermi tutti gli ulteriori divieti, obblighi, facoltà e limitazioni già previsti in materia dall'art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana;
3. In occasione dello svolgimento della “Giostra della Quintana – Giostra della Sfida” programmata in data **13 giugno 2026**, presso il “Campo de li Giochi” di via Nazario Sauro – piazzale Niccolò Alunno, **a decorrere dalle ore 19:00 e fino al termine della manifestazione:**

A) è fatto assoluto divieto alle persone di accedere all'area della manifestazione “Campo de li Giochi” detenendo qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuti in recipienti di vetro o metallici ed è inoltre fatto assoluto divieto di accedere alla medesima area dedicata allo svolgimento della Giostra Equestre portando al seguito qualsiasi oggetto o attrezzatura con caratteristiche ingombranti o pericolose o idonei ai fini di un possibile impiego quali strumenti contundenti, o comunque ritenuti non consentiti a discrezione degli operatori delle forze di Polizia in servizio a presidio degli eventi;

B) è fatto assoluto divieto di vendita o somministrazione, sia in sede fissa che in forma itinerante, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, di bevande alcoliche, sia all'interno che nelle immediate pertinenze del campo sportivo utilizzato per la “Giostra”;

C) l'assoluto divieto di cui alla precedente lettera **B)**, viene esteso anche alla vendita, all'asporto e alla somministrazione di qualsiasi bevanda, o altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o in contenitori metallici;

4. L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, di cui ai sopra elencati punti 1 e 3, lettere A, B, e C, ferma restando l'applicazione di tutte le vigenti normative in materia, o di ogni altra più grave violazione delle norme del c.p., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 (Ottanta/00) ad Euro 500,00 (Cinquecento/00);

5. E' altresì prevista, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 24/11/1981, n. 689, la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose e delle attrezzature eventualmente impiegate per commettere la violazione, specificando che, in riferimento a tale ipotesi, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento possono procedere, nel caso ricorra una riscontrata gravità della violazione, al relativo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13, comma 2, della medesima legge.

AVVERTE

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo regionale dell'Umbria entro i termini previsti dal D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

INCARICA

7. Il Corpo della Polizia Municipale della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza che verrà opportunamente trasmessa anche ai locali Comandi delle forze di polizia statali;

DISPONE

8. Che il presente provvedimento sia preventivamente comunicato al Prefetto di Perugia (Ufficio Territoriale del Governo di Perugia), ai sensi dell'Art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, richiamato in premessa, e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico.

9. L'invio della presente Ordinanza a:

- Commissariato di P.S., Via Garibaldi – Foligno;
- Distaccamento Polizia Stradale – Via Garibaldi – Foligno;
- Distaccamento Polizia Ferroviaria;
- Comando Compagnia Carabinieri, Via Garibaldi – Foligno;
- Stazione Carabinieri, Via Garibaldi – Foligno;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza - Foligno;
- Comando Polizia Municipale – SEDE;
- Servizio Commercio – SEDE;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico - SEDE;
- Ufficio Stampa – SEDE;

Albo elettronico on-line.

11-06-2026

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005